



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2011/ 158887

DEL 13 NOV. 2011

Oggetto : D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con la legge 21 aprile 2011, n. 47 – 17 marzo

Ai Dipartimenti regionali  
LORO SEDI

Ai Servizi del Personale  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
e del Personale  
LORO SEDI

Al Servizio 20  
SEDE

Perviene dal Servizio 20 di questo Dipartimento una richiesta di chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui in oggetto con riguardo alla loro applicazione per il personale del ruolo speciale ad esaurimento proveniente dalle Aziende Terme di Sciacca ed Acireale, cui continua ad applicarsi il CCNL per i lavoratori delle Aziende termali.

Ai sensi del dl 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con la legge 21 aprile 2011, n. 47, "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011".

Per espressa previsione del contratto collettivo del settore termale alla festività del 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, ovvero una maggiorazione stipendiale.

Su tale previsione, comune ad altri contratti, si segnala l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, (protocollo n. 2039 del 28.02.2011) per il quale "se il CCNL aveva previsto il pagamento di una giornata in più per la festività del 4 novembre con il riconoscimento del trattamento economico delle festività coincidenti con la domenica (es. CCNL commercio) non andando a lavorare, i lavoratori non riceveranno alcun pagamento addizionale, essendo lo stesso già stato riconosciuto nella retribuzione di marzo 2011".

Tale interpretazione, che si ritiene aderente al quadro normativo e contrattuale sopra riferito, porta a ritenere non dovuta la maggiorazione di retribuzione prevista per la mensilità di novembre 2011, mentre rimangono inalterati i giorni di permessi previsti in sostituzione delle residue ex quattro festività soppresse abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

Di tanto si portano a conoscenza i Dipartimenti in indirizzo per quanto di interesse nella gestione del personale appartenente al ruolo indicato in oggetto ed il Servizio 20 in indirizzo in riscontro al quesito posto.

Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)  
*Vaccaro*

Il Dirigente Generale  
(Bologna)

